

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2022 279/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2024, DELLE PROPOSTE TARIFFARIE DEL NUOVO TERMINALE DI PIOMBINO PER GLI ANNI 2023 E 2024, E DISPOSIZIONI SUL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI PER L'ANNO 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1255^a bis riunione del 22 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E), che abroga il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;



- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 5PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 268/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 268/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 278/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 278/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 654/2022/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (TIROSS 2024-2031);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (RTRG 5PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- gli articoli 17 e 19 della RTRG 5PR GNL disciplinano, rispettivamente, le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, inclusi i criteri di determinazione delle relative spettanze, e il meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- l'articolo 18 della RTRG 5PR GNL prevede che l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- ai sensi del comma 31.1 della RTRG 5PR GNL, le imprese di rigassificazione trasmettono l'attestazione dei ricavi e l'ammontare di perequazione per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo di cui all'Articolo 19 della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno precedente;
- con la deliberazione 268/2021/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2022;
- con la deliberazione 278/2022/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2023, nonché i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* relativi all'anno 2022, rideterminati –



- rispetto a quelli approvati con deliberazione 268/2021/R/GAS sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2021;
- con la deliberazione 196/2023/R/GAS l'Autorità ha pubblicato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027;
- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno *t*+1, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno *t* rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno *t*-1;
- con la medesima deliberazione 196/2023/R/GAS sono stati fissati al 19 maggio 2023 i termini per la presentazione all'Autorità:
 - a. dell'attestazione dei ricavi 2022 e dell'ammontare relativo al fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2022 di cui alla RTRG 5PR GNL (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione 196/2023/R/GAS);
 - b. delle proposte tariffarie per l'anno 2024 (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 196/2023/R/GAS);
- ai sensi del comma 8.1 della RTRG 6PR GNL, in occasione della presentazione della proposta tariffaria per il primo anno del periodo di regolazione le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità l'eventuale esercizio della facoltà di considerare i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale tra i consumi e perdite della catena di rigassificazione anziché come quota di quota di ricavo;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione 196/2023/R/GAS, i conguagli relativi ai costi riconosciuti per i consumi energetici e per i titoli ETS relativi agli anni 2022 e 2023, ove previsti, sono soggetti a compensazione con la Cassa operata secondo le tempistiche della liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per i medesimi anni;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (2PWACC); con la deliberazione 654/2022/R/COM l'Autorità ha confermato per l'anno 2023 i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas e, conseguentemente, i valori del WACC in vigore nel 2022;
- all'articolo 5, comma 3, della deliberazione 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha confermato per il 2024 il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto per il servizio di rigassificazione del Gnl pari al valore vigente per l'anno 2023, nelle more della verifica dell'attivazione, per il 2024, del meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 del TIWACC 2022-2027.

CONSIDERATO CHE:

• l'articolo 5 del decreto-legge 50/22, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione "[i]n considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi



restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale"; in particolare, il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative di tali infrastrutture attribuiscano ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, alla luce della scadenza, sancita al comma 2, di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del soggetto promotore per la conclusione del procedimento autorizzativo;

- l'articolo 14 della RTRG 6PR GNL conferma i criteri vigenti nel 5PR GNL per le nuove imprese di rigassificazione, tra cui la previsione di:
 - a. considerare, per le quote di ricavo riconducibili ai costi di capitale, gli incrementi patrimoniali dell'anno *t-1*;
 - b. calcolare la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi, per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl, sulla base di una stima dei costi operativi ricorrenti calcolati su un anno di piena operatività, proposta dell'impresa includendo un confronto con realtà similari o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e distinguendo, per ogni voce di costo operativo, tra costi fissi e variabili, specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo;
 - c. rideterminare i ricavi di riferimento sulla base dei giorni di effettiva operatività del terminale.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 19 maggio 2023 (prot. Autorità A/34507 del 22 maggio 2023), come integrata con comunicazione del 9 giugno 2023 (prot. Autorità A/39991 del 12 giugno 2023) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2023 (prot. Autorità P/37537), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 e i ricavi di riferimento relativi all'anno 2023 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2022, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta, la società GNL Italia S.p.A. ha in particolare:
 - a. previsto, per l'anno 2024, 60 giorni di manutenzione ordinaria, con una conseguente significativa riduzione della capacità tecnica disponibile per conferimento e del numero di giorni di operatività del terminale (306), dovuti allo svolgimento dell'attività di sostituzione dei bracci di scarico, precedentemente prevista per il 2023 e poi posticipata al 2024;
 - b. sulla base di quanto rappresentato nella comunicazione di risultanze istruttorie, calcolato il corrispettivo unitario C_{CP} a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi della catena di rigassificazione valorizzando i quantitativi di



energia elettrica con un valore di riferimento basato sul contratto di fornitura di energia elettrica, pari a 248,75 €/MWh, in deroga a quanto previsto dal comma 9.4 della RTRG 6PR GNL - che richiede di valorizzare l'energia elettrica per l'anno *t* al prezzo registrato a consuntivo nell'anno *t*-2 -, in considerazione dell'eccezionale livello dei prezzi dell'energia elettrica registrati nel 2022;

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34655 del 22 maggio 2023) come integrata con comunicazione del 20 giugno 2023 (prot. Autorità A/41974 del 20 giugno 2023), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 e i ricavi di riferimento relativi all'anno 2023 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2022, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta, in continuità con le proposte tariffarie precedenti, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. non ha quantificato l'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, in quanto ritenuta di incidenza trascurabile rispetto all'energia mediamente scaricata al terminale;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 19 maggio 2023 (prot. Autorità A/34324 del 19 maggio 2023), come modificata e integrata con comunicazione del 9 giugno 2023 (prot. Autorità A/39852 del 9 giugno 2023) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2023 (prot. Autorità P/57536), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 e i ricavi di riferimento relativi all'anno 2023 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2022, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, e che nell'ambito di tale proposta, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha in particolare:
 - a. presentato istanza per il riconoscimento di costi operativi del 2022 incrementali rispetto ai costi 2021, elaborata sulla base dei dati di consuntivo disponibili, per un importo pari a euro 2.377.199, ai sensi del comma 7.3 della RTRG 6PR GNL;
 - b. informato l'Autorità che, nonostante il rilascio dell'autorizzazione per l'aumento della capacità massima del terminale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la capacità massima prevista per il 2024 rimarrà invariata in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-operativi;
- dall'analisi delle proposte tariffarie di GNL Italia S.p.A. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è emerso che il trattamento dei conguagli dei costi per il consumo di base del terminale relativi agli anni 2022 e 2023 secondo le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione 196/2023/R/GAs non consente una gestione di tali partite coerente con la regolazione vigente nel 5PR GNL, che prevede che tali conguagli siano considerati nei ricavi di riferimento dell'anno t+2 e soggetti al fattore di copertura dei ricavi; pertanto, nelle già citate comunicazioni di risultanze istruttorie inviate alle due società è stata prospettata l'opportunità di una modifica dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione 196/2023/R/GAs al fine di gestire i conguagli per i consumi energetici di base relativi agli anni 2022 e 2023 in continuità con la regolazione vigente negli anni in cui si è verificato lo scostamento, secondo il comma 8.2 della RTRG 5PR GNL, ed è stato richiesto alle società di presentare proposte tariffarie coerenti;



- la società FSRU Italia S.p.A., con comunicazione del 19 maggio 2023 (prot. Autorità A/34467 del 22 maggio 2023), come modificata e integrata con comunicazione del 9 giugno 2023 (prot. Autorità A/40008 del 12 giugno 2023) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2023 (prot. Autorità P/37539), ha presentato le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2023, ai sensi degli articoli 14 e 29 della RTRG 5PR GNL, e all'anno 2024, ai sensi degli articoli 15 e 29 della RTRG 6PR GNL, e che nell'ambito di tali proposte la società in particolare:
 - a. non ha presentato l'analisi costi-benefici prevista ai sensi del comma 14.2 della RTRG 5PR GNL per i promotori di un'iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
 - b. ha calcolato le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici:
 - per l'anno 2023, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in esercizio fino all'anno *t-1* (2022), tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi e senza calcolare gli ammortamenti con riferimento agli incrementi patrimoniali del medesimo anno *t-1*, ai sensi di quanto previsto al comma 14.3 della RTRG 5PR GNL;
 - per l'anno 2024, considerando gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino all'anno 2023, sia per la remunerazione del capitale che per l'ammortamento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 della RTRG 6PR GNL;
 - c. ha presentato una stima di costo operativo per il 2023, primo anno di erogazione del servizio di rigassificazione, e una per il 2024, includendo un confronto con realtà similari a supporto della stima;
 - d. si è avvalsa della facoltà, ai sensi del comma 14.5 della RTRG 5PR GNL, di ridurre la durata convenzionale del cespite "Impianti offshore galleggianti" da 25 a 20 anni, presentando certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente (RINA), che attesta una vita utile residua di 20 anni, supportata da documentazione tecnica che prospetta una durata residua dell'asset di almeno 24 anni;
 - e. ha individuato quale data di inizio dell'operatività il 12 maggio 2023, coincidente con le operazioni preliminari di raffreddamento dei serbatoi, tramite il c.d. gas di raffreddamento, e l'avvio dell'esercizio commerciale dal 1 luglio 2023;
- nell'ambito delle proposte tariffarie 2024, tutte le società hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 8.1 della RTRG 6PR GNL di considerare i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale tra i consumi e perdite della catena di rigassificazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 19 maggio 2023 (prot. Autorità A/34465 del 22 maggio 2023), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2022, comunicando tra l'altro:



- a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2022, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
- b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2022, pari a zero, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
- c. l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei consumi di energia elettrica legati alla catena di rigassificazione e dei titoli ETS relativi all'anno 2022, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, pari a euro 5.345.089;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 22 maggio 2023 (prot. Autorità A/34655 del 22 maggio 2023), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2022, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2022, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2022, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, pari a euro 3.518.192;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 19 maggio 2023 (prot. Autorità A/34323 del 19 maggio 2023), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2022, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2022, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2022, pari a zero, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
 - c. l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2022, di cui al comma 5.4 della deliberazione 196/2023/R/GAS, pari a euro 2.803.656.

RITENUTO OPPORTUNO:

- apportare una modifica all'articolo 5, comma 4, della deliberazione 196/2023/R/GAS, resa necessaria dalle evidenze emerse nel corso dell'istruttoria di analisi delle proposte tariffarie, ai fini della corretta gestione degli scostamenti dei costi per il consumo di base del terminale soggetti al fattore di copertura dei ricavi;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., considerando un criterio di valorizzazione dei costi di natura monetaria associati ai consumi di energia elettrica della catena di rigassificazione in deroga a quanto previsto dal comma 9.4 della RTRG 6PRL;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., accogliendo



l'istanza di riconoscimento di costi operativi 2022 incrementali rispetto al 2021; in relazione a tale istanza, prevedere che la società, in sede di proposta tariffaria per l'anno 2025, provveda ad inviare una riconciliazione dei costi incrementali oggetto dell'istanza con quelli risultanti dai conti annuali separati del 2022;

- considerare l'obbligo regolatorio di presentare un'analisi costi-benefici per i promotori di un'iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, previsto al comma 14.2 della RTRG 5PR GNL, assorbito dalle previsioni in materia di strategicità ed indifferibilità ed urgenza della nuova capacità di rigassificazione, che la società FSRU Italia ha sviluppato ai fini della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 50/2022;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2023 presentata dalla società FSRU Italia S.p.A., prendendo atto della certificazione della società RINA che attesta una vita utile residua di 20 anni;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2024 presentata dalla società FSRU Italia S.p.A.;
- approvare le proposte di rideterminazione, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2022, dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro-forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno 2023, presentate dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- accertare i fattori di copertura dei ricavi relativi all'anno 2022 in misura pari a zero;
- rilasciare alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli inerenti ai costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione e per i titoli ETS per l'anno 2022 alle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

DELIBERA

- 1. di disporre la seguente modifica della deliberazione 196/2023/R/GAS:
 - a. all'articolo 5, comma 4, le parole "consumi energetici" sono sostituiti da "consumi di energia elettrica legati alla catena di rigassificazione";
 - b. dopo il punto, è inserito il seguente capoverso: "i consumi di base del terminale per gli anni 2022 e 2023 sono conguagliati, in continuità con la regolazione del 5PR GNL, nei livelli tariffari 2024 e 2025 ai sensi del comma 8.2 della RTRG 5PR GNL";
- 2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2024, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, inclusiva di un criterio di valorizzazione dei costi di natura monetaria associati ai consumi di energia elettrica della catena di rigassificazione in deroga a quanto previsto al comma 9.4 della RTRG 6PR GNL;



- 3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2024, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella <u>Tabella 2</u> allegata al presente provvedimento;
- 4. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2024, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella <u>Tabella 3</u> allegata al presente provvedimento, secondo le precisazioni di cui in premessa;
- 5. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2023, presentati dalla società FSRU Italia S.p.A., come riportata nella *Tabella 4* allegata al presente provvedimento;
- 6. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2024, presentata dalla società FSRU Italia S.p.A., come riportata nella *Tabella 5* allegata al presente provvedimento;
- 7. di approvare i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno 2023, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2022, come presentati dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e riportati nella *Tabella* 6 allegata al presente provvedimento;
- 8. di accertare i fattori di copertura dei ricavi relativi all'anno 2022 in misura pari a zero;
- 9. di accertare le partite relative all'ammontare di perequazione dell'anno 2022 in misura pari a zero;
- 10. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione e per i titoli ETS per l'anno 2022, per la società GNL Italia S.p.A., per un ammontare pari a euro 5.345.089;
- 11. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i titoli ETS dell'anno 2022, per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., per un ammontare pari a euro 3.518.192;
- 12. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i titoli ETS dell'anno 2022, per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., per un ammontare pari a euro 2.803.656;
- 13. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 giugno 2023

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini